

TRIBUTARISTA E CED

APPROFONDIMENTI TEMATICI

- ❖ CORSO PROPEDEUTICO ESAME CERTIFICAZIONE UNI 11511
- ❖ TEMATICHE BASILARI PER LA PROFESSIONE

I MODULI DEL CORSO

1. LE MATERIE INTRINSECHE AL TRIBUTARISTA E AL CED - I

- ❖ LA LEGGE 4/2013: le previsioni della norma e gli aspetti sanzionatori
- ❖ LA NORMA UNI 11511: analisi della disciplina
- ❖ IL CONTRATTO DI MANDATO: requisiti, modalità di stesura, responsabilità e impugnazione

2. LE MATERIE INTRINSECHE AL TRIBUTARISTA E AL CED - II

- ❖ LA NORMA SULLA PRIVACY e l'applicazione in Studio
- ❖ LA NORMA ANTIRICICLAGGIO e l'applicazione in Studio
- ❖ GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA correlati alla professione

3. LE MATERIE INTRINSECHE AL TRIBUTARISTA E AL CED – III

- ❖ IL CODICE DEL CONSUMO: aspetti legati alla professione
- ❖ LE NORME DEONTOLOGICHE DI BASE e i rapporti con la clientela
- ❖ LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE: approfondimenti

4. IL CONTRATTO IN GENERALE

- ❖ ASPETTI GIURIDICI
- ❖ RESCISSIONE E RISOLUZIONE
- ❖ RESPONSABILITA'
- ❖ IMPUGNAZIONE

5. I CONTRATTI D'IMPRESA

- ❖ I CONTRATTI D'IMPRESA in generale
- ❖ IL LEASING: aspetti giuridici, contabili e fiscali
- ❖ L'APPALTO: aspetti giuridici, contabili e fiscali

6. I CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI COMODATO

- ❖ ASPETTI GIURIDICI
- ❖ RECESSO E DISDETTA
- ❖ ASPETTI FISCALI

7. LA CONSERVAZIONE DEI DATI NELLO STUDIO E IL TELEMATICO

- ❖ IL RUOLO DI INTERMEDIARIO FISCALE
- ❖ REDAZIONE, CONSERVAZIONE E TENUTA SCRITTURE CONTABILI
- ❖ LA RAPPRESENTANZA DEL CONTRIBUENTE
- ❖ LA PRESCRIZIONE GIURIDICA E FISCALE

8. LA SUCCESSIONE E LA DONAZIONE

- ❖ LA SUCCESSIONE: aspetti giuridici
- ❖ LA DICHIARAZIONE E L'IMPOSTA
- ❖ LA DONAZIONE: aspetti giuridici

9. LE PRINCIPALI IMPOSTE INDIRETTE DOPO L'IVA

- ❖ L'IMPOSTA DI REGISTRO
- ❖ L'IMPOSTA DI BOLLO
- ❖ L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E SUI RIFIUTI

LE MATERIE INTRINSECHE AL TRIBUTARISTA E AL CED *Parte I*

MATERIE CORSO PREPARATORIO
ESAME CERTIFICAZIONE UNI 11511

- ❖ LA LEGGE 4/2013
- ❖ LA NORMA UNI 11511
- ❖ IL CONTRATTO DI MANDATO

PREMESSA – IL PROFESSIONISTA

ARTT. DA 2222 A 2238
DEL CODICE CIVILE

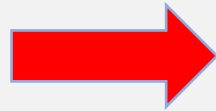


Il professionista risulta essere caratterizzato dal
contratto di mandato

con il quale svolge una *prestazione d'opera intellettuale*
dietro pagamento di un *corrispettivo*

PREMESSA – LA PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE E IL SUO ESERCIZIO

ART. 2230
DEL CODICE CIVILE



DIFFERENZA TRA PRESTAZIONE D'OPERA E
PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

ART. 2229
DEL CODICE CIVILE



LA LEGGE DETERMINA LE PROFESSIONI
INTELLETTUALI PER CUI E' NECESSARIA
L'ISCRIZIONE IN ALBI, ELENCHI, ORDINI

LA LEGGE 4/2013

La necessità di armonizzare le norme relativamente alle diverse tipologie di professioni tra «ordinistici e non» nella tutela dell'utenza, porta alla promulgazione della **Legge 14 gennaio 2013, n. 4 - *Disposizioni in materia di professioni non organizzate***.

L'art. 1, comma 2, definisce la professione non "ordinistica", e testualmente recita:

"Si definisce "professione non organizzata in ordini o collegi" l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell' art. 2229 C.C., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative".

LA LEGGE 4/2013

Al comma 3 dell'art. 1 viene sancito l'obbligo per chi svolge una professione come visto al precedente comma 2, di contraddistinguere la propria attività in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con espresso riferimento alla disciplina della presente legge.

Quindi corrispondenza, sito internet, carta intestata, targa esposta al pubblico e quant'altro condivisibile con l'utenza, deve chiaramente esprimere che il professionista è, nel nostro caso, un “*Tributarista di cui alla Lg. 4/2013*”.

L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette secondo il Codice del Consumo (D. Lgs. 6/9/2005 n. 206) e sanzionato come dallo stesso previsto.

LA LEGGE 4/2013

Il comma 4 dell'art.1, la Lg. 4/2013 sancisce la **libertà di esercizio della professione in generale**, e testualmente recita:

«L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista».

LA LEGGE 4/2013

Al comma 5 dell'art. 1 viene espressamente stabilito che la professione può essere svolta in *forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma di lavoro dipendente*.

Tale citazione è **fondamentale per accedere alla Certificazione UNI 11511** del Tributarista, in qualunque tipologia di situazione individuata come sopra, in cui si trovi il professionista, quindi anche senza la titolarità di una propria posizione fiscale singola.

IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI SECONDO LA LEGGE 4/2013

Alle Associazioni professionali la Legge 4 attribuisce un ruolo sostanzialmente di inquadramento dei professionisti iscritti e di garanzia delle loro competenze nei confronti degli utenti circa i servizi professionali prestati.

Tali Associazioni, sempre privatistiche, a carattere volontario e senza vincoli di rappresentanza esclusiva, secondo l'art. 2, comma 1 della citata legge, hanno lo scopo principale di *«valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche»*.

Una vera e propria *funzione sociale* quindi quella delle Associazioni, stabilita dalle regole dei successivi commi dell'art. 2, che in sintesi, con l'obbligo dei professionisti associati alla disciplina deontologica ed al mantenimento delle competenze mediante formazione continua, fungono da filtro tra il professionista non ordinistico liberamente associato e il mercato.

IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI SECONDO LA LEGGE 4/2013

Ai successivi artt. 3, 4 e 5 della Lg. 4/2013, vengono previste una serie di regole che le Associazioni professionali devono adottare per essere autorizzate al ruolo di aggregazione professionale, secondo la norma, con lo scopo di «**garantire**» che i propri aderenti seguano le indicazioni della norma stessa; viene evidenziata inoltre la finalità che le Associazioni professionali devono avere di condurre il Tributarista allo «**svolgimento corretto**» della professione non identificata da ordini e/o collegi e pertanto non altrimenti disciplinabile.

LA CORRELAZIONE CON LA NORMA UNI

L'art. 6 della Legge 4, promuove *«l'autoregolamentazione volontaria»*.

Al comma 1 recita testualmente:

*«La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la **qualificazione** dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni.»*

E al comma 2:

*«La **qualificazione** della prestazione professionale si basa sulla **conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI**, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010».*

I commi 3 e 4 dell'art. 6, sottolineano che la **norma UNI disciplina principi e criteri nell'autoregolamentazione del professionista nello svolgimento della propria attività**, e che è il Ministero dello Sviluppo Economico che informa professionisti e utenti dell'adozione di queste misure dettate dalla norma UNI.

IL CERTIFICATO DI QUALITA' E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

L'art. 7, comma 1 della Legge 4/2013 attribuisce alle Associazioni facoltà di **rilasciare un'attestazione** *«al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali»*, definita **«Attestazione di Qualità e Qualificazione professionale ai sensi della Legge 4/2013»**, che confermi:

- La regolare iscrizione del professionista;
- Il possesso dei requisiti per l'accesso all'associazione;
- Il mantenimento dello standard di qualità mediante formazione continua;
- L'eventuale possesso di polizza assicurativa;
- L'eventuale possesso di Certificazione UNI.

IL CERTIFICATO DI QUALITA' E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

L'art. 8 della norma regola la validità dell'Attestato di cui al precedente art. 7, nonché l'obbligo del professionista che utilizza l'Attestazione in forma pubblicitaria verso l'utenza, di **informare la medesima altresì del proprio numero di iscrizione all'Associazione rilasciante il titolo.**

ANCORA SUL RUOLO DELL'ASSOCIAZIONE

L'art. 9, comma 1 prevede, come ulteriore ruolo delle Associazioni, che le stesse collaborino all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali.

La norma UNI che riguarda i Tributaristi è la UNI 11511, nata il 2 dicembre 2013 e già sottoposta alla prima revisione, con pubblicazione il 09 aprile 2020.

La revisione ciclica, peraltro obbligatoria, assicura la sua adeguatezza al mutare delle norme, ed alle esigenze del mercato e dei consumatori.

IL REGIME SANZIONATORIO

L'art. 10 della norma è dedicato alla vigilanza ed alle sanzioni per inadempimento.

Sancisce che il **Ministero dello Sviluppo Economico** sia deputato a svolgere funzione di controllo sulla corretta attuazione delle disposizioni della norma, in particolare sulla veridicità delle informazioni pubblicate sui siti internet delle Associazioni e sulla correttezza del rilascio degli Attestati rilasciati agli iscritti.

La sanzione prevista per l'inadempimento è stabilita ai sensi dell'art. 27 del Codice del Consumo D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni.

LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate

Art. 1 Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate

Art. 2 Associazioni professionali

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.
7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge.

LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate

Art. 3 Forme aggregative delle associazioni

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate

Art. 4 Pubblicità delle associazioni professionali

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.
3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate

Art. 5 Contenuti degli elementi informativi

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
 - a) atto costitutivo e statuto;
 - b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
 - c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
 - d) struttura organizzativa dell'associazione;
 - e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
 - f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:
 - a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
 - b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
 - c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
 - d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
 - e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
 - f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4.

LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate

Art. 6 Autoregolamentazione volontaria

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2.
2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'art. 1.

LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate

Art. 7 Sistema di attestazione

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:
 - a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
 - b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
 - c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
 - d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
 - e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
 - f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate

Art. 8 Validità dell'attestazione

1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate

Art. 9 Certificazione di conformità a norme tecniche UNI

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accREDITAMENTO di cui al comma 2.
2. Gli organismi di certificazione accREDITATI dall'organismo unico nazionale di accREDITAMENTO ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate

Art. 10 Vigilanza e sanzioni

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

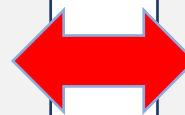
Art. 11 Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

LA POLIZZA R.C. PROFESSIONALE

La polizza di *Responsabilità Civile* del professionista è di fondamentale importanza per il Tributarista, anche se facoltativa secondo sia la Legge 4/2013, che la Norma UNI.

TUTELA IL TRIBUTARISTA E IL SUO STAFF
DAI POSSIBILI ERRORI COMMESSI



FIDELIZZA IL CLIENTE GARANTENDO SICUREZZA
E MAGGIORE TRASPARENZA

LA FORMAZIONE COSTANTE

Ruolo indispensabile nello svolgimento della professione del Tributarista, lo riveste la *formazione*.

Dai titoli di studio maturati e dal proprio know-how acquisito nel tempo con le esperienze lavorative, è necessario intraprendere e seguire con costanza nel tempo dei percorsi formativi che amplino e aggiornino le proprie competenze, per mantenere gli standard professionali, anche e non solo per assicurarsi l'informazione al mutare delle norme.

Ciò consente al Tributarista, tra l'altro, di ottenere il Certificato di Qualità e Qualificazione professionale di cui alla Lg. 4/2013.

RICAPITOLANDO

La *Qualificazione* del Tributarista è l'Attestazione del mantenimento degli standard professionali, ai sensi della Legge 4/2013, ottenibile dalla propria Associazione all'ottenimento dei crediti formativi stabiliti dal Regolamento interno.

La *Certificazione UNI 11511* del Tributarista è il massimo riconoscimento delle competenze di tale professionista, realizzabile mediante sostenimento di un esame a cura di un Organismo di certificazione accreditato.

LE COMPETENZE NON FORMALI E LE SOFT SKILLS

Le competenze *non formali* sono formate da tutte le esperienze in ambito lavorativo, sportivo, artistico, politico, sociale, non afferenti alla professione svolta.

Le *soft skills* sono le competenze trasversali, che insistono su dimensioni più estese che riguardano in sostanza le relazioni e i tratti della personalità, le modalità di porsi con gli altri e quelle di impatto al lavoro. Possiamo riassumerle in 3 ambiti: *lavoro, relazioni, il sé*.

Lavoro: *capacità di analisi, di organizzazione, di risoluzione problemi, creatività, orientamento all'obiettivo.*

Relazioni: *leadership, capacità di negoziazione, empatia, predisposizione al lavoro di squadra ed in autonomia, orientamento alle necessità del cliente.*

Il sé: *flessibilità, adattabilità, tolleranza allo stress, capacità di leggerezza.*

LA NORMA UNI 11511 - Tributarista

La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale del Tributarista (consulente tributario), ossia della figura professionale che fornisce consulenza e opera, con la propria capacità tecnica, nei settori tributario, fiscale, amministrativo ed aziendale, in ambito pubblico e privato.

Riguarda quindi lo *svolgimento di una professione non regolamentata*.

Come regola generale:

- assicura un costante monitoraggio delle norme vigenti procedendo a revisione ciclica;
- assicura coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche, in ambito formale, informale e non formale;
- garantisce il coinvolgimento di tutte le parti interessate;
- fornisce indicazioni per i processi di valutazione e convalida delle competenze.

LA NORMA UNI 11511 - Tributarista

La norma definisce quindi i **requisiti** relativi all'attività del Tributarista e le competenze che lo stesso deve possedere, in termini di capacità tecniche, abilità, apprendimento formale (*da attività formative*), informale (*da attività lavorative*) e non formale (*da attività realizzate in qualsiasi altro ambito*), di competenze e di conoscenze.

Stabilisce altresì i **compiti** che il Tributarista in via generale deve saper affrontare, come la corretta accoglienza del cliente, la stesura dell'accettazione dell'incarico mediante contratto di mandato, l'acquisizione di dati, le informazioni e i documenti inerenti la prestazione richiesta, l'elaborazione mediante software, la corretta redazione e tenuta delle scritture contabili, del bilancio e della N.I., dei modelli dichiarativi, la fornitura dei servizi telematici, la consulenza societaria anche per operazioni straordinarie, l'accertamento e il contenzioso, la redazione di dichiarazione di successione e di contratti in genere.

LA NORMA UNI 11511 - Tributarista

I compiti come precedentemente descritti, sono le *materie d'esame* per il raggiungimento della Certificazione UNI 11511.

Per l'accesso al sostenimento dell'esame, la norma stabilisce gli elementi valutativi del candidato, ovvero:

- I titoli di apprendimento formale, informale e non formale, meglio descritti in un Curriculum Vitae;
- Il mantenimento delle competenze mediante aggiornamento professionale continuo, anche desumibili dal Certificato di Qualità e Qualificazione Professionale rilasciato annualmente dall'Associazione di appartenenza.

LA NORMA UNI 11511 - Tributarista

L'*esame*, che la norma prevede si componga di una prova scritta suddivisa in due sotto-prove (una con domande a risposta multipla e una con domande a risposta chiusa), ed in una prova orale, deve essere condotto da una struttura preventivamente accreditata da Accredia.

L'accreditamento è ottenuto mediante verifica di requisiti di indipendenza, imparzialità, trasparenza, competenza e assenza di conflitti di interesse, nonché garanzia di omogeneità nelle valutazioni, nella verifica dell'aggiornamento professionale. Infine mediante adozione di un proprio Codice Deontologico, al quale anche il Tributarista Certificato UNI 11511, deve attenersi.

Sullo svolgimento dell'esame, sulla composizione delle prove, sulle tematiche richieste, sui requisiti e sui costi, nonché un fac-simile di esame commentato, vedasi il webinar scaricabile gratuitamente dalla piattaforma formativa <http://www.serviziassociativi.it/> «La Certificazione del Tributarista UNI11511»

IL CONTRATTO DI MANDATO

Art. 1321 del C.C. : «Il **contratto** è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale».

Art. 1703 del C.C. : «Il **mandato** è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.»

IL MANDATO PER IL TRIBUTARISTA

Il Tributarista (*mandatario*) assume *l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici* nell'interesse o per conto del Cliente (*mandante*).

Il mandato può essere *generale*, qualora identifichi solo la natura o la qualità degli atti da realizzare, o *speciale*, se stabilisce dettagliatamente il tipo, il numero, le modalità, i tempi in cui gli atti verranno svolti.

GLI OBBLIGHI IN GENERALE

Il mandante dovrà:

1. assicurare al mandatario gli strumenti documentali idonei allo svolgimento dell'incarico
2. liquidare il compenso pattuito

Il mandatario dovrà:

1. garantire di possedere le competenze per l'esecuzione del mandato, essere diligente, prudente e puntuale
2. fornire costantemente al mandante informazioni sullo stato della pratica e sugli eventuali motivi sopraggiunti di impossibilità di svolgimento dell'incarico

LO SCREENING DEL TRIBUTARISTA PRIMA DI ACCETTARE IL MANDATO

- Avere le competenze per svolgerlo;
- Avere certezza di rispettare i tempi, i modi e le condizioni pattuite;
- Aver seguito il codice deontologico qualora il cliente provenga da un collega;
- Non avere impedimenti morali e/o conflitti di interesse;
- Aver reso edotto il cliente di ogni fatto conseguente alla realizzazione del mandato;
- Avere certezza di affrontare il mandato in autonomia, indipendenza, diligenza, decoro e discrezione.

COME REDIGERE IL MANDATO

Il Tributarista, al fine di rispondere ad un comportamento deontologicamente corretto, all'esigenza di tutela del cliente ed alla capacità probatoria giuridica, per gli incarichi assunti in forza di mandato professionale, è fortemente consigliato che lo stesso sia redatto con il *maggior numero di dettagli riguardanti l'incarico* assunto, i tempi di svolgimento, le modalità di esercizio, le specifiche responsabilità delle parti, una chiara determinazione del compenso e dei termini di pagamento, nonché gli eventuali compensi extracontrattuali che potrebbero sorgere.

Meglio poi se alla scrittura viene apposta una *data certa*.

LA FORMA SCRITTA

E' certamente vero che l'incarico professionale possa essere conferito in qualunque forma idonea a manifestare inequivocabilmente il consenso delle parti (*Cassazione, provv. 1792/2017*) e la volontà del cliente di avvalersi dell'opera del professionista (*Corte Appello Milano 19/10/17*), quindi anche ***verbalmente***.

Il mandato in forma scritta è però lo strumento utile quale condizione di ammissibilità al ***procedimento ingiuntivo di pagamento*** per i professionisti.

Più il mandato sarà dettagliato, puntuale e quantificato analiticamente e più la prova sarà forte in sede di giudizio, o di semplice procedimento ingiuntivo.

La singola parcella non preceduta da preventivo mandato scritto ***non*** riveste forza probatoria sufficiente.

L'INGIUNZIONE AL PAGAMENTO

Art. 633, comma 1 del c.p.c.

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1) se del diritto fatto valere si dà ***prova scritta*** (…)

Art. 634, comma 1 del c.p.c.

Sono ***prove scritte*** idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per ***scrittura privata*** e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile. (…)

LA DIFESA VS. AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Il mandato redatto in forma scritta e in modo più dettagliato possibile, può diventare un utile *strumento di difesa* anche nei confronti della *Pubblica Amministrazione* in tutti i casi in cui il Tributarista fosse *chiamato a rispondere in solido con il cliente* in sede di contenziosi, di natura civile, ma anche penale.

La questione della responsabilità professionale può diventare critica quando il professionista è costretto a difendersi da un'amministrazione giudiziaria spesso priva delle competenze adeguate per giudicare le mancanze in campo tributario, ma pronta a trincerarsi dietro l'indagine preliminare.

SUGGERIMENTI PRATICI DI REDAZIONE MANDATO

- Precisa indicazione del corrispettivo o comunque creare un range di importi;
- Tracciare linee essenziali per il riconoscimento del credito e per la definizione delle responsabilità, ma non troppo tratteggiate, per evitare che il giudice possa entrare troppo nel dettaglio nel suo giudizio;
- Identificare bene la natura della prestazione, i termini e le cifre, compresi i rimborsi spese, se gli importi sono al lordo o al netto di IVA e cassa previdenza, le modalità di pagamento etc; in sostanza: ridurre al minimo gli appigli del mandante per evitare di corrispondere il compenso pattuito;
- Identificare la durata se l'incarico è continuativo ed indicare se riveste particolare complessità;
- Indicare propri collaboratori e/o dipendenti, che potrebbero occuparsi di fasi dell'incarico conferito;
- Se si svolge attività in forma collettiva, indicare specificatamente i nominativi dei professionisti incaricati;
- Indicare il rispetto di adempimenti privacy ed antiriciclaggio;
- Apporre data certa.

ALLA FIRMA DEL MANDATO LE RESPONSABILITA' INTRINSECHE

- RESPONSABILITA' CIVILE;
- RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA;
- RESPONSABILITA' PENALE.

LA RESPONSABILITA' CIVILE

Si divide in:

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE  Violazione di un dovere specifico derivante dal rapporto obbligatorio (*come il mandato*)

RESPONSABILITA' EXTRA-CONTRATTUALE  Violazione del *dovere generico* di non ledere la sfera giuridica altrui (*generica, anche oltre mandato*)

DIFFERENZE

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

CAPACITA' DI OBBLIGARSI: di agire

ONERE DELLA PROVA: parte lesa deve dimostrare esistenza obbligazione e inadempimento; debitore deve dimostrare che non è imputabile dell'inadempimento

DANNO RISARCIBILE: quello prevedibile al momento dell'assunzione obbligazione

PRESCRIZIONE: 10 anni

RESPONSABILITA' EXTRA-CONTRATTUALE

CAPACITA' NATURALE: intendere e volere

ONERE DELLA PROVA: parte lesa deve dimostrare il fatto materiale, la condotta dell'agente, il danno subito, il rapporto di causalità tra condotta e danno e colpa o dolo dell'agente

DANNO RISARCIBILE: tutti i danni conseguenza immediata e diretta della condotta dell'agente

PRESCRIZIONE: 5 anni

LA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

IL MANDATO È UN CONTRATTO DI MEZZI E NON DI RISULTATO

L'adempimento della prestazione va valutata indipendentemente dal risultato. La *responsabilità contrattuale del mandato* è quindi limitata al *corretto svolgimento e all'adempimento dell'incarico*.

Obbligazione di risultato → *es. invio telematico* → *non si può non inviare un modello dopo la firma dell'impegno*

Obbligazione di mezzi → *es. incarico di consulente in pre-contenzioso* → *non si può garantire la vittoria di una controversia tributaria*

DILIGENZA

ART. 1176, comma 2 C.C.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la *diligenza* deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

MANCANZA DI DILIGENZA (*NEGLIGENZA – IMPRUDENZA – IMPERIZIA*)



INADEMPIMENTO DEL MANDATO



RESPONSABILITA' CONTRATTUALE (*PROFESSIONISTA RISPONDE DEL DANNO*)

LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

E' UNA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

Rispondere dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri.

- DIRETTA ESCLUSIVA → il professionista è l'esecutore materiale della violazione (1)
- INDIRETTA ESCLUSIVA → il professionista ha indotto all'errore il mandatario (2)
- DIRETTA O INDIRETTA NON ESCLUSIVA → il professionista ha agito in concorso con altri soggetti

(1) *Esempio* → visto infedele, calcoli errati su dichiarativo

(2) *Esempio* → suggerimento errato di applicazione IVA su fattura emessa

RESPONSABILITA' CIVILE E AMMINISTRATIVA

QUANDO ENTRANO IN GIOCO ENTRAMBE E COMPORTANO IL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Nello svolgimento mandato → dolo, colpa grave e colpa lieve (1)

Problemi tecnici particolarmente difficili → dolo, colpa grave (2)

(1) *Colpa lieve* → *imperizia, ignoranza di cognizioni tecniche non fondamentali, inesperienza*

(2) *Colpa grave* → *negligenza macroscopica*

RESPONSABILITA' PENALE

Interviene quando il professionista:

- *è scientemente colui che commette dolosamente il reato penale;*
- *il professionista è correo con il proprio cliente;*
- *il professionista è in concorso di colpa con il proprio cliente, a causa di condotte leggere e non studiate per lucrare. I possibili reati penali che il professionista potrebbe commettere per mancanza di informazione sulle norme penali e di procedura penale, sono insiti in molti comportamenti apparentemente banali.*

IL CONCORSO DI COLPA

- MATERIALE → E' coautore del reato, anche solo in fase di esecuzione (*Es. = registra fatture false sapendo che lo sono*)
- MORALE → Ha progettato il reato, anche se commesso da altri (*aggravante circa l'aspetto della mancanza di competenze necessarie da parte del cliente*)
- SPECIFICO → Concorre in qualità di «*extraneus*» (1) (*Es. = Bancarotta fraudolenta patrimoniale in operazioni distrattive degli amministratori, se ha suggerito modi per addivenire al reato*)

(1) *Extraneus* è colui che non ha commesso il reato in prima persona (*intraneus*)

IL DOLO

Affinché possa esservi responsabilità penale del professionista, deve essere provato che lo stesso abbia agito con *dolo*.
Esclusi quindi gli atti di natura colposa (negligenza o imperizia).

- *Dolo generico* → *semplice coscienza e volontà del fatto che costituisce reato*
- *Dolo specifico* → *coscienza e volontà del fatto ed azione svolta per un determinato fine (es. evasione fiscale)*

dr. Silvia Saccani



SERVIZI
ASSOCIATIVI

*Riproduzione riservata «SERVIZI ASSOCIATIVI»
Copyright © «SERVIZI ASSOCIATIVI»
All rights reserved*